

*Studio Legale* RUGGIERO  
Via P. Togliatti, 35 (80021) Afragola (NA)  
Tel./fax 081.6589062

## TRIBUNALE di NAPOLI NORD

\* \* \* \* \*

### RICORSO PER IL PIANO DEL CONSUMATORE

*ex art. 12 bis Legge 27.1.2012 n. 3*

*Per:* sig. Trombetti Raffaele, nato a Teverola (CE) il 23.07.1960 (cf: TRMRFL60L23L155R), residente in Aversa (CE) alla Via Cirillo n. 13, - ed elett.te dom.to in (80021) Afragola (NA) alla via Palmiro Togliatti n. 35, presso lo studio dell'avv. stabilito Gianluca Ruggiero (cf: RGGGLC74S16L259C, che agisce d'intesa con l'avv. Giuseppina Graziano, cf: GRZGPP79S42B963F) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto e che dichiara, ex art. 176 cpc co. 2 così come modificato dalla Legge 80/2005, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 081.658.90.62, ovvero al seguente indirizzo PEC: avv.gianlucaruggiero@legalmail.it;

#### PREMESSO CHE

- 1) - L'istante è qualificabile come "consumatore" e versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, Legge 27 gennaio 2012;
- 2) - L'istante intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, pare opportuno fare ricorso per l'ammissione del Piano del Consumatore ex art. 8 Legge 3/2012, dal momento che la natura dei debiti non è di natura imprenditoriale;
- 3) - Nel mese di Febbraio 2010, con la sottoscrizione del mutuo ipotecario con l'istituto di credito CheBanca!, aveva inizio lo squilibrio economico-finanziario del ricorrente, comprovato dalle successive e numerose inadempienze delle obbligazioni assunte. A

fronte della perdurante instabilità delle ulteriori obbligazioni assunte negli anni successivi, lo stesso, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 (*cfr. copia istanza di nomina del Professionista depositata il 16.07.2019*);

4) - Con procedimento n. 38/2019, il Dott. Gerardo Carleo, referente OCC Commercialisti Napoli Nord, indicava quale Professionista incaricato per la gestione della Crisi, il Dott. Giuliano Chiariello, con studio in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Allende, II trav. (*cfr. provv. nomina OCC Napoli Nord*);

5) - A seguito dei vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato che illustrava la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente;

6) - Successivamente il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter, comma 3, Legge 3/2012, qui allegata (*cfr. Relazione particolareggiata a firma del Professionista Dott. Chiariello*);

7) - Il ricorrente - come accertato - non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;

8) - Il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, nonché dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (*cfr. doc. all.*);

9) - Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti ed interrogazione del debitore;

10) - In capo all'istante non pende allo stato alcuna procedura esecutiva;

11) - L'istante è proprietario di beni immobili identificati di cui ai documenti dimessi, trattasi di un appartamento sito nel comune di (81030) Teverola (CE) al Vico Domenico Cirillo n° 9, casa di abitazione coniugale. Sull'abitazione grava un'ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario Che Banca Spa!

12) - Nel caso del Piano del Consumatore, che l'istante intende presentare, la possibile vendita all'asta dei suindicati beni, pregiudicherebbe la fattibilità del piano e, per converso, il giudice, ai sensi dell'art. 12 bis c. 2 L. 3/2012, ha il potere di sospendere preventivamente ogni azione esecutiva in essere;

13) - Nella denegata ipotesi in cui il piano del consumatore non sia sostenibile, in caso di vendita all'asta, il valore dei beni immobili sarebbe naturalmente deprezzato a fronte non solo dei valori attuali del mercato immobiliare ma altresì per effetto naturale del ribasso del prezzo d'asta nelle successive chiamate, circostanze che non permetterebbero all'istante di saldare e definire le proprie posizioni creditorie nonostante la devoluzione dell'intero suo patrimonio. Si evidenzia che, sull'immobile del ricorrente è stata redatta relazione tecnica di stima dall'Architetto De Caro Pietro che si allega. Il valore attribuito di esecuzione è di euro 72.000,00 (*nettamente al di sotto del monte debiti dell'istante*);

14) - Con il piano del consumatore, i diritti dei creditori muniti di privilegio sarebbero - e saranno - fatti in ogni caso salvi;

15) - Solo con le procedure ex L. 3/2012, una volta eseguito il piano del consumatore o terminato il piano di liquidazione con il decorso del periodo di 182 mesi, l'istante potrebbe beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione *ex art. 14 terdecies della Legge 3/2012*;

\*\*\*\*\*

Tutto premesso il ricorrente, espone e precisa quanto segue:

## 1. STORICO

Le cause dell'indebitamento sono legate a questioni non imputabili al consumatore per negligenza o cattiva fede in quanto contratti da famiglia monoreddito, infatti il solo sig. Trombetti lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze del Ministero di Giustizia presso la casa circondariale di Secondigliano con la qualifica di assistente capo. Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da tre persone: Trombetti Raffaele nato a Teverola (CE) il 23/07/1960 (Marito); Simoniello Giovanna nata a Casaluce (CE) il 22/06/1965 (Moglie); Trombetti Valentina nata a Teverola (CE) il 05/10/1989 (Figlia).

Le difficoltà emergono nella loro gravità allorquando, la sig.ra Simoniello Giovanna, nel 2017 perde il posto di lavoro. Le risorse già scarse del sig. Trombetti Raffaele sono state insufficienti a condurre gli impegni finanziari già presi e fin lì condotti regolarmente. D'altro canto, la famiglia deve affrontare un evento imprevedibile come la perdita del posto di lavoro, accadimento che rompe un equilibrio finanziario già precario. Nel corso degli anni, il sig. Trombetti ha fatto più volte ricorso al credito, fino a quando le richieste di credito sono state inoltrate quasi unicamente per far fronte agli impegni finanziari precedentemente sottoscritti.

Tuttavia, nel momento in cui il consumatore ha contratto le debitorie, i suoi documenti finanziari sono stati esaminati dagli Istituti Bancari che hanno ritenuto, con apposita istruttoria, l'ammontare del finanziamento sostenibile. Attraverso la Centrale Rischi Interbancaria e le banche dati finanziamento, in ogni momento un Istituto di Credito /Finanziaria può valutare la sostenibilità del consumatore rispetto al finanziamento contratto. Qualsiasi altra ipotesi sarebbe un caso eclatante di incauto credito con gravi responsabilità da parte degli Istituti di Credito.

## 2. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica territorialmente competente (cfr. doc. all.).

Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti ed interrogazione del debitore.

## 3. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che verremo di illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità (probabilmente si può dire transitoria) di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio, in quanto il patrimonio dello stesso è costituito dall'immobile già casa di residenza della famiglia e dai relativi arredi che lo compongono, nonché delle relative pertinenze.

#### **4. SITUAZIONE del PASSIVO**

La massa debitoria in capo al ricorrente in esame è costituita principalmente dagli Istituti di Credito, così come risulta dall'elenco seguente:

##### **RIEPILOGO DEBITORIA**

<b>CREDITORE</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>DEBITO</b>
CheBanca S.p.A.	SI	124.847,77
Banca Santander per Cqs	NO	18.205,00
Compass	NO	13.716,88
MBCredit Solution S.p.A. Cessionaria Deutsche Bank	NO	21.796,41
Intesa San Paolo	NO	1.374,00
Debito Tributari enti locali	NO	5.698,60
Cariparma (affidamento)	NO	1.594,10
<b>TOTALI</b>		<b>187.232,76</b>

#### **5. SITUAZIONE ATTIVO - IMMOBILI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI**

Per quanto attiene il patrimonio, effettuate le visure beni immobili, il sig. Trombetti Raffaele risulta proprietario al 100% dell'unica proprietà, l'appartamento in cui la famiglia vive sito nel comune di Teverola (CE) Vico Domenico Cirillo n° 9 81030 Teverola ( CE). Sull'abitazione principale grava una ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario Che Banca Spa.

#### **6. ANALISI REDDITUALE**

Per ciò che concerne invece la situazione economico-finanziaria del sig. Trombetti Raffaele, le uniche entrate sono relative ai redditi da lavoro dipendente presso il Ministero di Giustizia.

##### **RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE DEL CONSUMATORE**

<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Pensione mensile</b>
----------------------------	-------------------------

Reddito netto 13 mensilità rilevato da CU	2.097,96
<b>TOTALE</b>	<b>2.079,96</b>

Si rimettono le dichiarazioni degli ultimi tre anni (cfr. doc. in allegato)

**7. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO  
PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI**

In termini di oneri mensili sostenuti dalla famiglia, effettuando una media mensile è possibile sintetizzare così la situazione:

• ALIMENTARI	euro 500,00
• ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	euro 50,00
• CONDOMINIO	euro 44,00
• UTENZE GAS e LUCE	euro 120,00
• TELEFONIA ed INTERNET	euro 35,00
• ASSICURAZ. E MANUT. AUTO	euro 100,00
• TASSA AUTO	euro 15,00
• CANONE RAI	euro 11,00
• MEDICINALI	euro 150,00
• CARBURANTI	euro 150,00
<b><u>Totale Mensile</u></b>	<b><u>euro 1.175,00</u></b>

**8. ISTANZA - IPOTESI DI PIANO DEL CONSUMATORE**

Il ricorrente facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori una ipotesi di Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti. Il

prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi tutti confacenti e rispondenti alla *ratio legis* che ha ispirato l'emanazione della L. 3/2012.

#### QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORE	PRIVIL	DEBITORE	FALCIDIA	FALCIDIA	DEBITO RIPIANIFICATO
CHE BANCA	SI	124.847,77			72.000,00
CHE BANCA	NO		70%	36.993,44	15.854,33
BANCA Santander per CQS	NO	18.205,00	70%	12.743,50	5.461,50
COMPASS S.p.A.	NO	13.716,88	70%	9.601,82	4.115,06
INTESA SAN PAOLO	NO	1.374,00	70%	961,80	412,20
MB Credit Solution cessionaria Detsche Bank	NO	21.796,41	70%	15.257,49	6.538,92
Debito Tributario enti locali	S	5.698,60	0%		5.698,60
Cariparma Affidamento	NO	1.594,10	70%	1.115,87	478,23
Spese legali	SI	3.000,00	0%		3.000,00
Spese organismo di Composizione della Crisi	SI	8.913,84	0%		8.913,84
		<b>199.146,60</b>		<b>76.673,91</b>	<b>122.472,69</b>

La nuova debitoria così riformulata pari dunque ad euro **122.472,69** potrebbe dunque essere affrontata con un piano di rientro che viene riportato qui riportato:

#### RIENTRO DEBITORIA IN PREDEDUZIONE

DEBITI	IMPORTO SODDISFATTO	NUMERO RATE MENSILI	IMPORTO RATE PRIME 24
Spese legati	3.000,00	24	C 125,00
Spese in prededuzione (compenso OCC) IVA INCLUSA	8.913,84	24	C 371,41

#### RIENTRO ULTERIORE DEBITORIA RIFORMULATA

DEBITI	SCADENZA	IMPORTO RATE	IMPORTO SODDISFATTO	NUMERO RATE MENSILI	IMPORTO RATE PRIME 24	IMPORTO RATE SUCCESSIVE
"CHE BANCA" MUTUO IPOTECARIO	05/08/2034	C 882,18	€ 72.000,00	177	C 406,78	€ 406,78
"CHE BANCA" MUTUO IPOTECARIO	05/08/2034	€ 882,18	€ 15.854,33	177	C 89,57	€ 89,57
"SANTANDER BANK" CESSION E QUINTO	31/05/2024	€ 331,00	C 5.461,50	50	C -	€ 109,23
"COMPASS BANCA SPA" PRESTITO PERSONALE	15/07/2023	€ 271,00	C 4.115,06	50	€ -	€ 82,30
"MBCREDIT SOLUTIONS SPA" PRESTITO PERSONALE		€ 393,94	C 6.538,92	50	C -	€ 130,78
"INTESA SAN PAOLO" PRESTITO PERSONALE		C 150,00	C 412,20	50	C -	€ 8,24



*Studio Legale* **RUGGIERO**  
**Via P. Togliatti, 35 (80021) Afragola (NA)**  
**Tel./fax 081.6589062**

"CASSA DI RISPARMIO DI PARMA" FIDO DI CONTO		€ -	€ 478,23	50	€	€ 9,56
"AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CASERTA" RUOLI		C	€ 5.698,60	50	€ -	C 113,97
TOTALE			€ 122.472,6			

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

**PROPONE**

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore, la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra

**CHIEDE**

Che l'Ill.mo Tribunale di Napoli Nord adito, Voglia ex art. 12 bis e ss L. 3/2012

**In via preliminare:**

- Verificato che la proposta di Piano del Consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- Verificato l'assenza di atti in frode ai creditori;

**In via principale:**

- Voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10 e ss. della Legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 bis comma 1, L. 3/2012, ai creditori della proposta e del decreto ed ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e ai fini dell'art. 12 bis della Legge 3/2012;
- Voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

- Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si producono mediante deposito in Cancelleria, atti e documenti come da foliaro, unitamente al fascicolo di parte al momento dell'iscrizione a ruolo.

- 1) Ricorso per il Piano del Consumatore;
- 2) Procura ad litem e documenti d'identità sig. Trombetti Raffaele;
- 3) Proposta di Piano del Consumatore del sig. Trombetti R. - CTP dr. Izzo Salvatore;
- 4) Istanza OCC ODCEC Napoli Nord per nomina Gestore Crisi da sovradebitamento;
- 5) Comunicazione OCC ODCEC Napoli Nord e provvedimento di nomina del Professionista gestore della crisi;
- 6) Relazione particolareggiata dell'OCC ODCEC Napoli Nord, Dr. Chiariello con relativi n.21 allegati;
- 7) Dichiarazione d'intesa avv. G. Graziano;
- 8) Supporto CD-ROM, contenente i sopradescritti file dal n.1 al n.7 in formato PDF;

*Salvis Juribus*

*Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di € 98,00.*

Afragola, 26.05.2020

*Avv. stabilito Gianluca Ruggiero*



## TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 10/2020

IL GIUDICE DELEGATO

DOTT. LUCIANO FERRARA

nel procedimento iscritto al n. 10/2020 del ruolo delle procedure da sovraindebitamento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2021, esaminato il piano del consumatore depositato in data 3 giugno 2020 dall'avv. Gianluca Ruggiero nell'interesse del sig. Raffaele Trombetti, e le sue successive modificazioni, osserva quanto segue:

1. L'istante ha dichiarato di avere una esposizione debitoria pari ad euro **192.780,41**, consistente nello specifico in:

- **124.847,77** euro nei confronti della **Che Banca S.p.a.**, relativi al mutuo ipotecario – contratto n.9018568/20, stipulato in data 5 febbraio 2010, per un ammontare di euro 180.000,00, concesso per la ristrutturazione dell'abitazione principale;
- **5.988,22** euro nei confronti di **Intesa Sanpaolo S.pa.**;
- **18.205,00** euro nei confronti di **Santander Consumer Bank S.p.a.**;
- **21.796,41** nei confronti di **MB Credit Solution S.p.a.**;
- **14.650,31** nei confronti di **Compass Banca S.p.a.**;
- **1.594,10** nei confronti di **Credit Agricole Italia S.p.a.**;
- **5.698,60** nei confronti di **Agenzia delle Entrate**;

Nell'espone la propria situazione patrimoniale il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di un appartamento sito nel comune di Teverola (Ce), in Vico Domenico Cirillo n° 9. Trattasi della casa coniugale del proponente, su cui grava ipoteca di primo grado, iscritta al momento della stipula del mutuo ipotecario concesso da Che Banca S.p.a. per la ristrutturazione dell'immobile nel febbraio 2010.

Il proponente inoltre, dipendente del Ministero della Giustizia, può disporre, come attestato dall'OCC, di un reddito medio mensile netto (ricomprendendo anche le mensilità aggiuntive) pari ad euro **2.718,00**.





Ciò premesso, il ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012.

In particolare il sig. Trombetti propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria procedendo al pagamento integrale dei crediti in prededuzione; al pagamento parziale del creditore ipotecario, Che Banca S.p.a., con il pagamento per intero del credito sino al valore del bene ipotecato, che viene stimato in 72.000,00 euro, ed il pagamento del 30% della cifra degradata al chirografo; al pagamento integrale della esposizione debitoria maturata nei confronti della Agenzia delle Entrate; ed infine col pagamento parziale dei creditori chirografari, nella misura del 30% della esposizione debitoria maturata.

La proposta del Piano del Consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario *ex art. 7 L.3/2012* e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati mettendo a disposizione dei creditori le proprie entrate mensili, ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del nucleo familiare del proponente, che è stata quantificata in euro 1.175,00.

Si riporta di seguito il prospetto della debitoria ristrutturata e l'indicazione del numero dei pagamenti rateali e del loro ammontare.

N.	CREDITORE	Importo originario	Percentuale di soddisfo	Importo falcidiato
1	Spese di procedura Occ	€ 8.913,84	100%	€ 8.913,84
2	Spese legali	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00
3	Che banca Spa	€ 72.000,00	100%	€ 72.000,00
4	Che banca Spa	€ 52.847,77	30%	€ 15.854,33
5	AdE Riscossione Caserta	€ 5.698,60	100%	€ 5.698,60
6	Santander banca	€ 18.205,00	30%	€ 5.461,50
7	Compass Banca Spa	€ 14.650,31	30%	€ 4.395,09
8	MBCredit Solutions Spa	€ 21.796,41	30%	€ 6.538,92
9	Intesa San Paolo	€ 5.988,22	30%	€ 1.796,47
10	CaRiParma	€ 1.594,10	30%	€ 478,23
	<b>Totale</b>	<b>€ 204.694,42</b>		<b>€ 124.136,98</b>





### RIPARTIZIONE RATEALE DEBITO RIPIANIFICATO

CREDITORE	DEBITO RIPIANIFICATO	NUMERO RATE MENSILI	IMPORTO PRIME 24 RATE	IMPORTO RATE SUCCESSIVE
Che Banca Spa	72.000,00	177	406,78	406,78
Che Banca Spa	15.854,33	177	89,57	89,58
Ifis NPL spa	1.796,47	50		35,93
Santander Consumer Bank Spa	5.461,50	50		109,23
MBCredit Solutions Spa	6.538,92	50		130,78
Compass Banca Spa	4.395,09	50		87,90
Credit Agricole	478,23	50		9,56
AGENZIA RISCOSSIONE	5.698,60	50		113,97
Studio Legale Ruggiero	3.000,00	24	125,00	
Organismo Compos Crisi	8.913,84	24	371,41	
	<b>124.136,98</b>		<b>992,76</b>	<b>983,73</b>

2. Nella relazione ex art. 9 l. 3/2012 l'OCC, dott. Giuliano Chiariello, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto tiene nella giusta considerazione la effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

3. Avverso l'omologa del presente piano, il giorno 9 settembre 2020, presentava le proprie osservazioni l'avv. Federico Belloni, nell'interesse di Che Banca S.p.a. Questi rappresentava innanzitutto l'assenza del presupposto della meritevolezza in capo al proponente. In particolare si evidenziava che la condizione di sovraindebitamento sarebbe stata generata da un non corretto ricorso al credito, effettuato per ripianare precedenti esposizioni. In sostanza, il debitore avrebbe cercato di "ristrutturare" il debito contraendo altri prestiti.

Oltre a contestare l'assenza di meritevolezza, Che Banca S.p.a. denunciava altresì la mancanza del requisito della convenienza del piano proposto. Il piano, cioè, non sarebbe conveniente per il creditore ipotecario in quanto finirebbe per pregiudicare eccessivamente la sua pretesa creditoria. In particolare l'istituto di credito contestava il valore attribuito dal proponente al bene oggetto della garanzia ipotecaria.





L'immobile in questione, infatti, nella prospettiva offerta da Che Banca S.p.a., avrebbe un valore notevolmente più alto rispetto a quello attribuitogli dal debitore nella proposta di piano ed in particolare sarebbe sufficiente a garantire la integrale soddisfazione del proprio credito. Di conseguenza, mediante la procedura di liquidazione, la creditrice avrebbe ragionevolmente potuto ottenere una soddisfazione maggiore sia in termini di durata, dal momento che la durata della stessa è fissata dalla legge entro un massimo di 48 mesi, sia in termini quantitativi.

4. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il sig. Raffaele Trombetti presenta i requisiti soggettivi richiesti dalla l. 3/2012 e dunque può accedere al piano del consumatore poiché può essere qualificato quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Ciò posto, si consideri che ai fini dell'omologa occorre, in primo luogo, valutare la meritevolezza del proponente.

Nell'ambito della originaria disciplina dell'istituto in questione, il Giudice per omologare il piano doveva, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 *bis* l.3/2012 *"che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*.

Con la recente modifica legislativa che ha interessato la materia della crisi da sovraindebitamento, avutasi con la l. 176/2020 (legge di conversione del D.L. 137/2020 "D.L. Ristori") il legislatore ha, di fatto, anticipato l'entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovraindebitamento dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina è rappresentato proprio dalla nuova conformazione che assume il giudizio di meritevolezza nell'ambito del piano del consumatore.

Nel nuovo terzo comma dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, infatti, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell'omologa scompare il riferimento al giudizio di meritevolezza. Mentre all'articolo 7, secondo comma, l. n. 3/2012, nel disciplinare i presupposti di ammissibilità della proposta, il legislatore ha specificato





che la stessa non è ammissibile “quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (lett. d-ter).

Si tratta, dunque, come del resto è stato osservato anche in dottrina, di una disciplina nell’ambito della quale il *favor debitoris* è ancora più accentuato. Si esclude cioè l’effetto preclusivo della colpa generica, sicché l’omologa del piano potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore.

Nel caso di specie, dalla relazione dell’OCC è emerso che il sig. Trombetti ha fatto ricorso al credito originariamente nel 2010, con il mutuo ipotecario concesso da Che Banca S.p.a., al fine di ristrutturare il proprio immobile. Successivamente, tra il 2010 ed il 2014, il proponente stipulava dei contratti di finanziamento per far fronte essenzialmente a delle spese mediche. Qualche profilo di colpa potrebbe al più ravvisarsi nei finanziamenti accesi con Deutsche Bank in data 26 gennaio 2016 e con Compass in data 6 luglio 2016, che sarebbero stati stipulati dal proponente per far fronte alle spese sostenute in occasione del matrimonio del figlio. La superficialità del ricorrente in relazione alla stipula di tali finanziamenti è evidente, anche in considerazione della precarietà del reddito da lavoro della moglie, sig. Simoniello Giovanna, nel periodo di riferimento.

Tuttavia la conclusione di tali contratti, a parere di questo giudice, non può, da sola, integrare i parametri della “colpa grave” richiesti dalla nuova disciplina. Si perviene a tale conclusione se si tiene conto anche dell’affidamento che nel caso di specie il debitore poteva aver riposto nella valutazione del merito creditizio effettuata dagli operatori professionali. Sul punto ci si rifà ad un precedente di questo Tribunale, secondo cui “*sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l’affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell’indebitato*”(Tribunale di Napoli Nord, III Sez., 12/06/2018). Se consideriamo, infatti, che il sig. Trombetti, prima di concludere le operazioni in questione, aveva sempre corrisposto le rate del mutuo e dei finanziamenti già contratti, è ragionevole attendersi che, forte delle sue esperienze pregresse, abbia fatto affidamento sulla positiva valutazione ex art. 124 bis T.U.B. degli enti elargenti il credito. Ne deriva pertanto che, anche alla luce del fatto che in





seguito ad i due finanziamenti in questione, contratti nel 2016, il ricorrente non ha più fatto ricorso al credito aggravando ulteriormente la propria posizione, la condotta del proponente non può essere qualificata in termini di “colpa grave”.

Dunque l’analisi complessiva della vicenda porta ad escludere che l’indebitamento sia frutto di un atteggiamento gravemente colposo del debitore.

5. Stante la presenza di specifiche osservazioni e contestazioni sul punto, occorre infine intrattenersi sulla convenienza per i creditori, del piano in questione. In particolare si impone la necessità di analizzare *funditus* la convenienza dell’accordo per il creditore ipotecario rispetto alla alternativa liquidatoria.

Come rilevato in precedenza infatti, Che Banca S.p.a. ha mosso contestazioni sul valore attribuito dal proponente al bene immobile su cui insiste la garanzia ipotecaria. L’istituto di credito ha, in particolare, contestato la valutazione di 72.000,00 euro effettuata dal perito di parte ricorrente, Arch. De Caro, con la perizia depositata in atti in data 7 gennaio 2021. Con le osservazioni del 26 gennaio 2021, Che Banca S.p.a. ha infatti osservato, fra l’altro, che la stima sarebbe stata effettuata prendendo in considerazione un valore inferiore ai parametri minimi indicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (780 euro al metro quadro, in luogo di 790 euro al metro quadro, previsti come minimo). Il creditore ipotecario allegava infine una propria perizia, fatta svolgere in data 30 ottobre 2020, secondo la quale l’appartamento in questione avrebbe in realtà un valore di mercato di circa 134.000,00 euro e sarebbe pertanto sufficiente a garantire tutto il debito residuo del sig. Trombetti.

A questo punto il Giudice, all’udienza del 9 febbraio 2021, riteneva opportuno acquisire ulteriore documentazione da cui ricavare elementi in ordine alla tempistica media della liquidazione, in fase esecutiva, di immobili siti nel medesimo Comune di quello su cui insiste l’ipoteca, nonché alla svalutazione media cui gli stessi vanno incontro, nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari. Onerava, a tal fine, l’OCC alla presentazione di una relazione sul punto. Il dott. Giuliano Chiariello ottemperava a tale richiesta, con la relazione depositata in data 24 febbraio 2021. Che Banca S.p.a., infine, presentava ulteriori deduzioni sulla relazione effettuata dall’OCC, in data 1° marzo 2021.







Nella relazione in oggetto l'OCC ha preso in considerazione l'andamento delle procedure esecutive relative a tre immobili di dimensioni paragonabili a quello in questione e situati in Teverola (Ce).

In tutte e tre le ipotesi prese in considerazione la procedura esecutiva è iniziata da oltre 5 anni ed è ancora pendente e gli immobili hanno subito una svalutazione consistente, vicina, mediamente, al 50% del prezzo di partenza.

Ne deriva che applicando i medesimi parametri alla stima effettuata da Che Banca S.p.a., si ricava un importo leggermente inferiore a quello indicato nella perizia di parte dall'Arch. De Caro e messo a disposizione nella proposta di piano presentata dal sig. Trombetti.

Sulla base di queste premesse, e se si prendono, poi, ulteriormente in considerazione gli eventuali costi di una procedura esecutiva, emergono non pochi profili di convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria, dal momento che la stessa potrebbe comportare una soddisfazione minore, sotto il profilo quantitativo, per il creditore ipotecario.

Anche le considerazioni effettuate da Che Banca S.p.a. con le note del 1° marzo 2021, secondo cui nelle procedure prese in considerazione dall'OCC parte della svalutazione sarebbe connessa alle cattive condizioni manutentive degli immobili, sicché sarebbe stata applicata una svalutazione che non troverebbe invece applicazione in relazione all'immobile del sig. Trombetti, sembrerebbero superabili. Infatti la svalutazione in termini percentuali degli immobili oggetto delle procedure esecutive analizzate dall'OCC in chiave comparativa è stata calcolata in relazione ai prezzi già decurtati dell'importo connesso al cattivo stato manutentivo. Pertanto le diverse condizioni in cui viene a trovarsi l'immobile del sig. Trombetti non vengono in rilievo, dal momento che ciò inciderebbe, eventualmente, sul prezzo di partenza. Infatti anche ove il prezzo di partenza fosse individuato nei 134.000,00 euro risultanti dalla stima prodotta da Che Banca S.p.a., lo stesso potrebbe comunque potenzialmente essere oggetto, in sede esecutiva, di una svalutazione, in termini percentuali, simile a quella degli immobili presi in considerazione dal gestore.

La proposta conserva la sua convenienza anche per quanto attiene all'aspetto della tempistica della alternativa liquidatoria. Se è vero infatti che la durata del piano è pari





a circa 15 anni, la durata media di una procedura esecutiva relativa ad immobili siti nel comune di Teverola (Ce), stando ad i dati forniti dall'OCC, è comunque non inferiore a 5 anni. Anzi si deve piuttosto ritenere, in chiave prognostica, che, in questo particolare momento storico, la sospensione dei pignoramenti della prima casa disposta, sino al 31.12.2020, dall'art. 4 del cd. decreto "Ristori" (D.L. 137 del 2020) e prorogata ulteriormente sino al 30.06.2020 dal cd. decreto "Milleproroghe" (D.L. 183/2020), rischi verosimilmente di allungare la durata delle procedure esecutive. Pertanto non può considerarsi più conveniente, rispetto al piano proposto, una alternativa che comporti una diminuzione della somma complessivamente percepita a fronte di una soddisfazione che sarebbe in ogni caso non immediata ed anzi comunque significativamente lontana nel tempo.

La convenienza, infine, si coglie anche rispetto alla alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012. Se è vero infatti che quest'ultima procedura potrebbe ridurre i tempi della eventuale liquidazione del bene, potendo il liquidatore in tempi ridotti esperire una procedura competitiva *ex art. 107*, primo comma, l. fall., è pur vero che nell'ambito di tale procedura difficilmente il creditore ipotecario vedrebbe soddisfatta la parte del proprio credito degradata in chirografo. Infatti, una volta venduto il bene, il ricorrente dovrà necessariamente locare un immobile per provvedere alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, con la conseguenza che si ridurrà considerevolmente la porzione di reddito che potrà essere destinata eventualmente alla soddisfazione dei creditori. Si consideri inoltre che dopo soli 48 mesi, venduto l'immobile, il ricorrente, nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, potrebbe chiedere l'esdebitazione. Ne deriva quindi che l'alternativa liquidatoria rappresentata dalla procedura *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 rischierebbe di compromettere parzialmente, al pari della procedura esecutiva, la soddisfazione della parte di credito riconosciuta in privilegio nel piano proposto ed in aggiunta si andrebbe a compromettere quasi del tutto la parte degradata al chirografo.

Si ritiene, pertanto, conveniente per il creditore ipotecario il piano proposto anche rispetto alla alternativa liquidatoria.





La proposta è, dunque, nel suo complesso, in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

#### **P.Q.M.**

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Raffaele Trombetti, come modificato in data 2.10.2020;
- dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter l. n.3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell' OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale e pubblicato sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);
- dispone che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- rammenta all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012;
- dispone che il presente provvedimento, in uno al piano omologato, sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli Nord, a cura della Cancelleria.

*Aversa*, 13 marzo 2021.

Il Giudice

Dott. Luciano Ferrara

